



TRIBUNALE DI AVELLINO

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3827/2021 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale e azione ex art. 2041 c.c.”, vertente

TRA

Parte_1 (p.iva *P.IVA_1*), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe De Pasquale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione n. 227, in virtù di procura in calce all’atto di citazione

attrice

E

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2*), in persona del Presidente, suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Oscar Mercolino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla piazza Libertà, palazzo Caracciolo

convenuta

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società *Parte_1* conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la *Controparte_1*, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.574,21, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di adempimento contrattuale in forza del contratto di appalto n. rep. 339 del 27.02.2019, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c..

A sostegno della domanda esponeva che: con determinazione n. 1857/2018, emessa in rettifica della determina n. 1753 del 18.09.2018, l'Amministrazione convenuta aveva ad essa affidato i lavori di manutenzione delle strade ex SS 91 ed ex SS 91 bis, in tenimento del *Parte_2*; -il contratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva, tra l'altro, il pagamento di € 5.716,71 per oneri di discarica; -ultimati i lavori ed emesso il certificato di regolare esecuzione, la convenuta ometteva di effettuare il pagamento di tali oneri; -per ottenere il pagamento l'attrice emetteva fattura n. 31/2020; -la convenuta, con nota n. 2636 del 28.01.2021 del Dirigente del Settore ambiente e Viabilità e del RUP, affermava di non poter procedere al rimborso, «*considerato che il lavoro di che trattasi risulta chiuso*».

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo: il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 7 del contratto di appalto; -nel merito, l'infondatezza della domanda proposta in via principale; -l'inammissibilità dell'azione proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Eccepiva: di aver pagato l'intero corrispettivo concordato; -che le prestazioni per cui era stato richiesto il pagamento esulavano dall'oggetto del contratto di appalto; -che, in assenza di pattuizione scritta e del relativo impegno di spesa, l'amministrazione non poteva effettuare alcun ulteriore pagamento; -che, inoltre, lo stato finale dei lavori era stato sottoscritto dalla società attrice senza riserve.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 2.05.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La domanda attorea è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare.

In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di giurisdizione (impropriamente definita competenza) del Tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 7 del Contratto di Appalto.

In punto di diritto, deve infatti osservarsi che il D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), agli artt. 209 e 210, prevede che la scelta arbitrale sia facoltativa, ovvero alternativa al ricorso giurisdizionale. Prevede, poi, un unico modello di arbitrato, amministrato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici. Infine, all'art. 209, co. 3, dispone che *«è nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice»*.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, si rileva che: 1) il contratto in lite prevede una procedura arbitrale difforme da quella normativamente imposta; 2) in particolare, non risulta documentalmente provata la motivata autorizzazione che rende possibile alle parti di avvalersi dello strumento arbitrale.

Tale clausola deve, pertanto, ritenersi nulla.

In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, deve aggiungersi che il citato art. 209, co. 3, D.Lgs. 50/2016 si pone in linea di continuità con quanto già in precedenza previsto dalla L. 190/2012, art. 1, co. 19. Tale disposizione, infatti, comminava la nullità alla clausola compromissoria inserita, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

Passando all'esame del merito, risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che: 1) tra le parti è intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto *“lavori di manutenzione delle ex Statali 91 e 91 bis”* (n. rep. A.P. 339 del 27.02.2019); -2) il contratto prevedeva il corrispettivo di € 32.300,53, oltre iva; -3) a tale contratto è stata data regolare esecuzione (cfr. all. 1 all'atto di citazione, pag. 19); -4) la stazione appaltante ha integralmente corrisposto il corrispettivo pattuito; 5) -tale

corrispettivo includeva l'importo di € 986,87 per “*trasporto a discarica autorizzata*” dei materiali di risulta, ma non gli oneri di discarica (cfr. Stato finale dei lavori, all. 10 comparsa di costituzione e risposta).

È, poi, documentalmente provato, che Gli oneri di discarica, pur non essendo indicate in modo specifico nel contratto di appalto, sono incluse e dettagliatamente quantificate in € 5.716,71 compresa iva, tra le somme c.d. a disposizione della stazione appaltante sia nel quadro economico, che nello stato finale dei lavori.

La prima questione controversa tra le parti impone di deliberare se la società attrice abbia diritto alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 5.716,71, a titolo contrattuale.

Ebbene, come osservato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con atto di segnalazione n. 9/2020, la scelta di inserire gli oneri di smaltimento tra le somme a disposizione della stazione appaltante, comporta che gli oneri medesimi siano esclusi dall'appalto principale e dal computo metrico delle lavorazioni oggetto di affidamento.

Ne consegue che la fonte del diritto al pagamento di tali prestazioni non possa essere ravvisata nel contratto di appalto.

Tuttavia, esclusa la fondatezza della domanda di adempimento contrattuale, è necessario verificare se tale diritto sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c..

In punto di diritto, con riguardo al riparto degli oneri assertivi e probatori nell'azione generale di arricchimento promossa contro la pubblica amministrazione, si osserva che *«chi agisce per l'indennizzo non deve provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, ma deve solo dimostrare il suo depauperamento. Infatti, la pubblica amministrazione a fronte dell'oggettiva prestazione ricevuta non è tenuta ad alcuna restituzione solo se dimostra che l'arricchimento conseguito gli è stato imposto per sua inconsapevolezza o perché da essa non voluto»* (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n 27753/2024). In particolare, la Corte ha evidenziato che *«il diritto fondamentale di azione del depauperato deve*

adeguatamente coniugarsi con l'esigenza del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla pubblica amministrazione l'onere di eccepire o provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per sua inconsapevolezza».

Ebbene, in applicazione di tale principio di diritto, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, può ritenersi raggiunta la prova del diritto della società attrice ad ottenere il pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c..

Invero, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti, emergono le seguenti rilevanti circostanze: 1) con determina n. 1857 del 2018, di rettifica della precedente determinazione n. 1753 del 18.09.2018, la convenuta approvava il definitivo quadro economico; -2) la convenuta, inoltre, deliberava l'iscrizione delle somme ivi indicate nel corrispondente capitolo di bilancio di previsione anno 2018; -3) il quadro economico prevedeva, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'importo lordo di € 5.716,17 a titolo di “oneri di discarica”; -4) il contratto di appalto rep. n. 339/2019 richiama espressamente tale determina; -5) lo stato finale dei lavori include tra le somme corrisposte all'appaltatrice gli oneri relativi al solo trasporto a discarica e tra le somme a disposizione gli oneri di discarica per cui è causa; -6) nella relazione sullo stato finale, il Direttore dei Lavori certificava l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del contratto, come da verbale firmato in pari data senza riserva da parte dell'impresa; -7) i materiali di risulta (miscela bituminosa), con destinazione “a recupero”, venivano trattati presso il sito di stoccaggio Controparte_2

[...], sede di Vallata (AV).

Tali risultanze rendono palese che v'è certamente stata la produzione di rifiuti non pericolosi nell'esecuzione dell'appalto in questione e che gli stessi sono stati trasportati presso un sito di stoccaggio prossimo ai luoghi di produzione degli stessi, in conformità al principio di prossimità applicabile ai contratti pubblici.

I formulari dei rifiuti prodotti dall'attrice attestano, poi, le quantità e caratteristiche di rifiuti dichiarati dal produttore ed accettati interamente dal destinatario.

Del resto, la convenuta non ha mai contestato il conferimento dei rifiuti presso il sito di stoccaggio di **Pt_2**, ma ha formulato difese generiche di natura formale esclusivamente attinenti alla mancata inclusione della spesa nel contratto, alla mancata apposizione di riserve relative a tale spesa.

Ebbene, non vi è dubbio che l'attività di conferimento in discarica del materiale di risulta prodotto nel corso dell'appalto rappresenta un'attività necessaria ed indispensabile rispetto alla prestazione oggetto di contratto, poiché risponde ad un preciso interesse della stazione appaltante chiudere il ciclo di vita dei rifiuti. Si tratta, dunque, di un'evidente ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione appaltante.

A fronte di tali emergenze processuali, la convenuta, come detto, si è limitata a formulare una contestazione generica, senza allegare circostanze idonee a fornire la prova liberatoria, consistente nel rifiuto dell'arricchimento o nell'impossibilità del rifiuto per sua inconsapevolezza (cfr. cass. civ., sez. III, cit.).

In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte va, poi, rilevato che il Prezziario Regione **CP_3** approvato con delibera della Giunta Regionale della **CP_3** n. 508/2011, dispone espressamente che le spese per gli oneri di conferimento in discarica sono a carico della stazione appaltante, che potrà provvedervi in proprio, oppure per il tramite dell'appaltatore, stabilendo il diritto dell'appaltatore al relativo rimborso.

Dunque, ove l'attrice non avesse provveduto allo smaltimento dei rifiuti, trattandosi di obbligo estraneo all'oggetto dell'appalto -e quindi gravante sulla stazione appaltante- si sarebbe configurata un'ipotesi di responsabilità di quest'ultima nella gestione dei rifiuti (cfr. atto di segnalazione ANAC cit.).

L'attrice ha, pertanto, diritto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla liquidazione di un indennizzo. La liquidazione può essere effettuata equitativamente, in presenza un preciso riferimento nel quadro economico suindicato.

Per tale ragione, il Giudice ritiene congruo, in assenza della prova dell'esborso di un importo superiore, il riconoscimento della complessiva somma (comprensiva di interessi di mora) di € 4.685,83, pari all'importo indicato nel quadro economico quale somma a disposizione della stazione appaltante per oneri di discarica, al netto dell'iva.

In definitiva, la domanda deve essere accolta in tali termini.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i valori tra minimi e medi dello scaglione da € 1.100,01 fino ad € 5.200,00 di cui al D.M. n. 147/2022, attesa la bassa complessità e la natura documentale del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma complessiva di € 4.685,83;
- 2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle competenze di lite che liquida in € 2.200,00 (di cui € 264,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Avellino, il 5.08.2025

Il Giudice

Dott.ssa Teresa Cianciulli